

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **90/1986** (ECLI:IT:COST:1986:90)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **05/03/1986**; Decisione del **09/04/1986**

Deposito del **14/04/1986**; Pubblicazione in G. U. **23/04/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12335**

Atti decisi:

N. 90

ORDINANZA 9 APRILE 1986

Deposito in cancelleria: 14 aprile 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 16/1 s.s. del 23 aprile 1986.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84 della legge 27 luglio 1978, n.

392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promossi con dodici ordinanze emesse il 7 luglio 1984, il 6 ottobre 1984, il 3 novembre 1984, il 2 marzo 1985 ed il 4 maggio 1985 dal Pretore di Pizzo Calabro, iscritte rispettivamente ai nn. 1150, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 del registro ordinanze 1984 ed ai nn. 26, 258, 427 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 62 bis, 65 bis, 125 bis, 202 bis, 279 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con dodici ordinanze emanate dal Pretore di Pizzo Calabro tra il 7 luglio 1984 e il 4 maggio 1985 è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui escludono l'estensione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio di immobili per finita locazione.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata negli stessi termini e sotto identici profili a questa Corte, che con sentenza del 13 dicembre 1985, n. 335, l'ha dichiarata inammissibile;

che anche nelle ordinanze introduttive dei presenti giudizi (che vanno riuniti stante l'identità della questione) o fa totale difetto ogni motivazione sulla rilevanza della questione stessa nei procedimenti de quibus (ordinanze nn. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305/1984; 26, 258, 427/1985) o ne emerge chiaramente l'irrilevanza, in quanto la normativa impugnata disciplina le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello d'abitazione mentre la controversia de qua ha come oggetto un immobile destinato ad abitazione (ordinanza n. 1150/1984).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle, locazioni degli immobili urbani), sollevata dal Pretore di Pizzo Calabro, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.